

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 11

I provvedimenti in deroga di cui all' articolo 9 devono:

- a) contenere la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte dell' ente ospedaliero, delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all' acquisizione delle medesime;
- b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Le autorizzazioni di cui all' articolo 10 della presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.

Unitamente all' autorizzazione di cui al precedente comma viene, se del caso, autorizzato il necessario aumento di organico dell' ente interessato.